



COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Sito web: www.comune.casalecortecerro.vb.it - e-mail: pm@comune.casalecortecerro.vb.it

ORDINANZA N. 19/08

Casale Corte Cerro; 5 giugno 2008

IL SINDACO

Considerato che la possibilità di installare apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S., negli esercizi commerciali o pubblici diversi di quelli già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. è stata introdotta dall'art. 1 comma 534 della Legge 23/12/2005, n. 266 che ha sostituito il comma 3 dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e che quest'ultima norma dal titolo "Degli Esercizi Pubblici", al comma 3 lett. c., assimila, ai fini dell'installazione degli apparecchi e congegni sopra citati gli esercizi commerciali e pubblici;

Visto l'art. 2 del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e della Finanze del 27/10/2003 che fissa il numero massimo degli apparecchi installabili in ciascun esercizio di cui all'art. 86 T.U.L.P.S. ed assimilabile;

Ritenuto, nel quadro della campagna di prevenzione per contrastare la dipendenza dal gioco d'azzardo e di dover contingentare il numero di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S. anche negli esercizi commerciali assimilabili per quanto concerne l'installazione dei citati apparecchi da giuoco, agli esercizi pubblici per i quali sono già fissati detti limiti numerici con Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione;

Visto l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto l'art. 54 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

In Ciascun esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli già in possesso di licenze di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico è installabile un apparecchio o congegno di cui all'art. 110, comma 6, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione o vendita. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriore 50 metri quadrati, fino ad un massimo pari a 4;

Anche per gli esercizi sopra indicati, valgono le disposizioni generali di cui al Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003;

Il Responsabile del servizio di Polizia Municipale, competente al rilascio delle licenze di cui all'art. 86 T.U.L.P.S., all'atto del rilascio del titolo dovrà attenersi ai limiti numerici sopra fissati.

- contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.



IL SINDACO
Claudio Pizzi